CAMERA DEI DEPUTATI N. **7078-A**

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)

presentata alla Presidenza il 5 febbraio 2001

(Relatore: **PEZZONI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 6 giugno 2000 (v. stampato Senato n. 4427)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(BIANCO)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(DILIBERTO)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(AMATO)

CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(FASSINO)

E CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

(BERSANI)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Eritrea in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 6 febbraio 1996, e relativo Scambio di Lettere integrativo effettuato ad Asmara il 20 ed il 26 aprile 1999

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 13 giugno 2000

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione Affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 7078 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

PEZZONI, *Relatore*.

ALLEGATO

L'Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti fra l'Italia e l'Eritrea, firmato a Roma il 6 febbraio 1996, si iscrive nel processo di sviluppo politico ed economico del quale è attualmente protagonista l'Eritrea.

La lunga e sanguinosa guerra di liberazione che ha portato l'Eritrea a raggiungere l'indipendenza dall'Etiopia (aprile 1993), ha indubbiamente contribuito a mettere in crisi il sistema economico del Paese già provato dal regime di Menghistu.

Il Governo eritreo ha approvato una serie di riforme per limitare il ruolo dello Stato nell'economia con misure che prevedono la privatizzazione del settore statale, l'incremento dell'attività agricola e delle esportazioni e la ripresa dell'attività industriale.

Tali riforme sono sostenute anche dalle risorse provenienti dagli Organismi internazionali (Fondo monetario internazionale, Unione europea). La Banca Mondiale ha effettuato varie missioni in Eritrea per una valutazione della situazione economica e per coordinare i suoi possibili interventi con quelli dei Paesi donatori. È stato quindi predisposto un programma di riabilitazione e ripresa economica del Paese.

E in tale ottica, da parte italiana si è ritenuto opportuno concludere, dopo l'Accordo di collaborazione economica firmato in occasione della visita a Roma del Ministro degli esteri Petros Solomon (14 marzo 1995), un Accordo per la protezione degli investimenti, durante la visita del presidente Isaias, nel febbraio 1996, che risponde all'esigenza di proteggere gli operatori italiani che intendono investire nel Paese, in linea con la politica di rimuovere, nei Paesi dell'Africa Sub-Sahariana, gli ostacoli politici, burocratici giuridici, monetari e fiscali che limitano gli investimenti stranieri.

Tale Accordo permane di attualità, nonostante la presente situazione di conflittualità con l'Etiopia che non manca di incidere negativamente sull'economia del Paese: il nostro Paese ed i nostri operatori, infatti, continuano a seguire con vivo interesse il processo di rinnovamento in atto in Eritrea e a valutare possibili forme di collaborazione economica.

L'Accordo concluso con l'Eritrea prevede per gli investimenti italiani un trattamento ed adeguate garanzie in materia – tra l'altro – di trasferimento degli utili di esercizio, di nazionalizzazioni, di controversie (articoli 3 e 4, articoli 7 e 8).

L' Accordo assicura inoltre il mantenimento, l'utilizzazione, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati, escludendo provvedimenti ingiustificati e discriminatori.

È prevista altresì la corresponsione di un equo indennizzo, liberamente trasferibile, per danni o perdite derivanti da guerra, conflitti armati, stati di emergenza, guerre civili o eventi simili (articolo 5).

In tema di regolamento delle controversie, l'Accordo stabilisce alcune soluzioni alternative a scelta dell'investitore, che comprendo i Tribunali locali territorialmente competenti e l'arbitrato internazionale (articoli 7 e 8).

Per integrare al testo dell'Accordo un emendamento proposto dal Ministero delle finanze, si è provveduto, nell'aprile del 1999 ad uno scambio di note tra l'Ambasciatore d'Italia ad Asmara ed il Ministro delle finanze eritreo, volto a modificare l'articolo 3 paragrafo 4 dell'Accordo medesimo.

Con tale scambio di note, viene previsto un regime di deroga relativamente ai vantaggi e privilegi derivanti alle parti da accordi conclusi per evitare la doppia imposizione fiscale, i quali, quindi, esuleranno dalle disposizioni previste dai paragrafi 1, 2, 3 dello stesso articolo (trattamento non meno favorevole rispetto a quello concesso all'investimento effettuato da residenti nel proprio territorio o da investitori di uno stato terzo, protezione dell'investimento, precedenza ai nazionali delle parti per quanto attiene ai posti di lavoro generati dall'investimento).

Si ritiene pertanto che l'Accordo rappresenti un valido quadro giuridico di riferimento, che si colloca nell'attuale fase di intensificazione delle relazioni economiche e commerciali italo-eritree.

L'Accordo non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato né incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti; esso non richiede, oltre all'autorizzazione parlamentare, alla ratifica e all'ordine di esecuzione, norme di adeguamento all'ordinamento interno.

Dall'attuazione del presente Accordo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto nell'ordinamento locale, non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili; pertanto, per la copertura di tali danni, si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.

D'altra parte, il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 7 e 8), prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici. Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al Tribunale arbitrale, si provvede con gli stanziamenti previsti per le liti ed arbitraggi nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

Per tali considerazioni, dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al secondo comma dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 162.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione ha adottato la seguente decisione:

sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione se il contenuto dell'accordo, nella parte in cui disciplina l'ipotesi di espropriazione e nazionalizzazione degli investimenti di una parte nel territorio dell'altra, non contrasti con quanto disposto dagli articoli 42 e 43 della Costituzione e con i princìpi generali vigenti in materia nell'ordinamento italiano.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Eritrea in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 6 febbraio 1996, e relativo Scambio di Lettere integrativo effettuato ad Asmara il 20 ed il 26 aprile 1999.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo, di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

DDL13-7078A
Lire 500